



R O S S I & A S S O C I A T I

C o r p o r a t e A d v i s o r s

Main Office: Via S. Radegonda, 8 - Milano

www.rossiassociati.it

Tel +39 02.874271 Fax +39 02.72099377

NEWS SETTIMANALE

Febbraio 2012 – nr. 1

Tutte le informazioni sono tratte, previa critica rielaborazione, da normativa, riviste e stampe specializzate

*Per ulteriori informazioni contattare direttamente lo Studio
(Tel.02/874271 – Fax 02/72099377, e-mail: info@rossiassociati.com).*

La cessione dei Contratti di Leasing Auto

Il trasferimento di autoveicoli utilizzati da imprese e professionisti può anche avvenire mediante **cessione del contratto di leasing**. Analizzando l'operazione sotto il profilo IVA, tale cessione configura una prestazione di servizi *ex art. 3 comma 2 n. 5 del DPR 633/72*.

Il **leasing** di veicoli stradali a motore è equiparato, ai fini della **detrazione IVA**, alla **compravendita** degli stessi. L'art. 19-*bis*1, comma 1 lett. d) del DPR 633/72 dispone, infatti, che l'IVA relativa alle prestazioni di cui all'art. 16, comma 3 del DPR 633/72, tra cui rientrano anche quelle dipendenti da contratti di locazione finanziaria di veicoli stradali a motore, "è ammessa in detrazione nella stessa misura in cui è ammessa in detrazione l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di detti (...) veicoli stradali a motore".

Secondo quanto precisato nella circolare Agenzia delle Entrate 13 marzo 2009 n. 8 (paragrafo 6.1), la **cessione del contratto di leasing**, che configura una prestazione di servizi *ex art. 3 comma 2 n. 5 del DPR 633/72*, va trattata alla stessa **stregua** della cessione del bene oggetto del rapporto di locazione finanziaria, in quanto il cessionario, attraverso la cessione del contratto di *leasing*, acquisisce il bene sottoposto a una limitazione oggettiva del diritto di detrazione. Di conseguenza, anche in caso di cessione del contratto di *leasing* si applica il disposto dell'art. 13, comma 5 del DPR 633/72, in base al quale "per le cessioni che hanno per oggetto beni per il cui acquisto o importazione la detrazione è stata ridotta ai sensi dell'art. 19-*bis*1 o di altre disposizioni di indetraibilità oggettiva, la base imponibile è determinata moltiplicando per la percentuale detraibile ai sensi di tali disposizioni l'importo determinato ai sensi dei commi precedenti".

Secondo quanto chiarito dalla citata circolare Agenzia delle Entrate n. 8/2009 (paragrafo 6.1), infatti, il disposto dell'art. 13 comma 5 del DPR 633/72 si applica in caso di cessione del contratto di *leasing* ancorché la citata norma faccia riferimento ai "beni per il cui acquisto o importazione la detrazione è stata ridotta ai sensi dell'art. 19-*bis*1 o di altre disposizioni di indetraibilità oggettiva".

In altri termini, la **base imponibile** della cessione va assunta in misura pari alla **detrazione operata "a monte"**, qualora quest'ultima sia stata parziale per effetto di limitazioni oggettive.

In caso di *leasing* di un'autovettura ad utilizzo promiscuo, dunque, stante la detraibilità IVA limitata al **40%** prevista, per l'acquisto, dalla lett. c) dell'art. 19-*bis*1, la base imponibile della cessione del relativo contratto è pari al **40%** del corrispettivo pattuito. Ne consegue, altresì, che il **cessionario** del contratto di *leasing* potrà detrarre solo nella misura del **40%** l'imposta a lui addebitata dal cedente e quella relativa ai canoni che pagherà successivamente all'acquisto.

Come si è già avuto modo di evidenziare, ai sensi dell'art. 3 del DPR 633/72, la cessione del contratto di *leasing* assume le caratteristiche di una normale prestazione di servizi; pertanto, la **fattura** dovrà risultare conforme a quanto previsto dall'art. 21 del citato DPR 633/72. Occorre quindi indicare quale oggetto della cessione il contratto di *leasing* debitamente identificato, oltre a specificare, come previsto dal comma 2 lett. c) dell'art. 21, la circostanza che l'IVA sia stata calcolata ai sensi dell'art. 13 del DPR 633/1972 su una **base imponibile ridotta**.

Per quanto riguarda l'**imposizione diretta**, si ricorda (brevemente) che, in base a quanto previsto dal comma 5 dell'art. 88 del TUIR, il valore normale del bene costituisce **sopravvenienza attiva** imponibile (sulla tematica, si veda "[Autovetture in leasing, cessione con rebus fiscale](#)" del 4 maggio 2010). Sul punto, la C.M. 3 maggio 1996 n. 108, richiamata anche dalla ris. Agenzia delle Entrate 8 agosto 2007 n. 212, ha precisato che il valore normale deve essere assunto al netto della somma dei seguenti aggregati, attualizzati alla data della cessione medesima:

- i canoni relativi alla residua durata del contratto;
- il prezzo stabilito per il riscatto.

(Articolo composto dalla collega Pamela Alberti)